

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2013**  
**285/2013/R/EEL**

**NUOVE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEGLI ONERI DI**  
**DISPACCIAMENTO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 giugno 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE n. 714/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti attuativi (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 dicembre 2004, n. 250/04 (di seguito: deliberazione 250/04), recante direttive alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (ovvero al ramo della medesima azienda titolare delle attività di trasmissione e di dispacciamento ora conferito a Terna – Rete elettrica nazionale S.p.A. – di seguito: Terna) per l'adozione del codice di trasmissione, dispacciamento sviluppo e sicurezza della rete di cui al DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: il Codice di rete);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 come successivamente integrata e modificata (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009, GOP 46/09 (di seguito: deliberazione GOP 46/09);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/elt 211/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 211/10);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 4 ottobre 2012, 401/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 401/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 febbraio 2013, 46/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 46/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 197/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 maggio 2013, 239/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2013/R/eel);
- il “Rapporto annuale dell’Autorità al Ministro dello Sviluppo Economico in materia di monitoraggio dei mercati elettrici a pronti, a termine e dei servizi di dispacciamento: anno 2011 consuntivato”, del 29 marzo 2012, 112/2012/I/eel (di seguito: Rapporto di monitoraggio 112/2012/I/eel);
- la nota della Direzione Mercati dell’Autorità del 19 ottobre 2012, prot. Autorità n. 33018 in pari data (di seguito: nota 19 ottobre 2012);
- la comunicazione di Terna del 13 novembre 2012, prot. Autorità n. 36818 del 16 novembre 2012 (di seguito: comunicazione 16 novembre 2012);
- la comunicazione di Terna del 20 maggio 2013, prot. Autorità n. 18588 del 21 maggio 2013 (di seguito: comunicazione 21 maggio 2013);
- la comunicazione di Terna del 20 maggio 2013, prot. Autorità n. 18805 del 22 maggio 2013 (di seguito: comunicazione 22 maggio 2013);
- la comunicazione di Terna del 12 giugno 2013, prot. Autorità n. 21830 del 14 giugno 2013 (di seguito: comunicazione 14 giugno 2013);
- la comunicazione dell’Autorità del 18 giugno 2013, prot. Autorità n. 22135 in pari data (di seguito: comunicazione 18 giugno 2013);
- la comunicazione di Terna del 19 giugno 2013, prot. Autorità n. 22418 del 20 giugno 2013 (di seguito: comunicazione 20 giugno 2013).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 342/2012/R/eel, l’Autorità ha avviato un’istruttoria conoscitiva (di seguito: Prima Istruttoria) relativa alle dinamiche del mercato dell’energia elettrica in Sardegna;
- con la deliberazione 342/2012/R/eel, l’Autorità ha, altresì, prescritto a Terna di:
  - calcolare i prezzi di sbilanciamento, di cui all’articolo 40, della deliberazione 111/06 (di seguito: prezzi o prezzo di sbilanciamento), escludendo dalla ponderazione le quantità ed i relativi prezzi, afferenti l’utilizzo della riserva secondaria;
  - predisporre e trasmettere all’Autorità, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della predetta deliberazione, una nuova proposta di regolazione degli sbilanciamenti effettivi, finalizzata alla corretta attribuzione dei costi e dei benefici causati al sistema elettrico nonché alla prevenzione di condotte speculative degli utenti del dispacciamento e che, in particolare, tale proposta preveda che:
    - i. il segno dello sbilanciamento aggregato zonale, di cui al comma 39.1, della deliberazione 111/06 (di seguito: segno dello sbilanciamento aggregato zonale), sia determinato

escludendo le quantità relative alle offerte accettate la cui dimensione sia – eventualmente pro quota – indipendente dallo sbilanciamento del sistema elettrico nella macrozona;

- ii. i prezzi di sbilanciamento siano determinati escludendo dalla ponderazione sia le quantità, ed i relativi prezzi, afferenti l'utilizzo della riserva secondaria sia quelle relative alle offerte accettate la cui dimensione sia – eventualmente pro quota – indipendente dallo sbilanciamento del sistema elettrico nella macrozona;
- a decorrere dal mese di luglio 2012, Terna ha proceduto a calcolare i prezzi di sbilanciamento escludendo dalla ponderazione le quantità ed i relativi prezzi, afferenti l'utilizzo della riserva secondaria;
  - con la deliberazione 401/2012/R/eel, l'Autorità ha avviato un'ulteriore istruttoria conoscitiva (di seguito: Seconda Istruttoria) finalizzata ad individuare le cause tecniche alla base delle criticità che caratterizzano il sistema elettrico sardo e le ripercussioni che tali vincoli tecnici hanno sia sull'esercizio in condizioni di sicurezza del sistema elettrico isolano, sia sul corretto svolgimento dei mercati dell'energia;
  - con la deliberazione 197/2013/R/eel, l'Autorità ha chiuso la Prima Istruttoria mediante l'acquisizione, sia come atto conclusivo della Prima Istruttoria che come atto propedeutico della Seconda Istruttoria, del documento ad essa allegato *“Relazione tecnica sugli esiti dell'istruttoria conoscitiva in merito alle dinamiche del mercato dell'energia elettrica in Sardegna”* (di seguito: Relazione sugli esiti della Prima Istruttoria).
  - la Relazione sugli esiti della Prima Istruttoria ha appurato che:
    - sussistevano dei vincoli di gestione in sicurezza del sistema elettrico sardo tali per cui in circa la metà delle ore del 2012, l'interconnessione fra la Sardegna e il Continente non poteva che essere gestita in esportazione verso il Continente; ciò in quanto la generazione locale non comprimibile superava il carico locale;
    - i limiti di transito tra la Sardegna e il Continente non sembravano essere stati calcolati tenendo conto dei succitati vincoli;
    - nel corso del 2012 molti utenti del dispacciamento in prelievo (di seguito: UDD in prelievo) localizzati in Sardegna hanno acquistato nel MGP energia elettrica largamente eccedente rispetto a quella necessaria a coprire il prelievo della rispettiva unità di consumo con la finalità di rivendere tale eccedenza a sbilanciamento a un prezzo di vendita che in molte ore risultava superiore al prezzo di acquisto (di seguito: condotte opportunistiche);
    - la propensione degli UDD in prelievo a mettere in atto le condotte opportunistiche di cui al precedente punto è stata originata da elementi di vulnerabilità della vigente disciplina degli sbilanciamenti effettivi che hanno comportato una sistematica distorsione del segno e dei prezzi di sbilanciamento;
    - sebbene le misure adottate d'urgenza dall'Autorità con la deliberazione 342/2012/R/eel abbiano contribuito a disincentivare le predette condotte e a mitigarne gli effetti, esse non sono state risolutive, confermando così l'esigenza di un intervento più

strutturato e incisivo come prefigurato al punto 3 della citata deliberazione;

- pertanto, con la deliberazione 197/2013/R/eel, l'Autorità, ha, tra le altre cose, avviato un procedimento per la modifica organica della regolazione degli sbilanciamenti effettivi (di seguito: procedimento di revisione della regolazione degli sbilanciamenti effettivi), dando mandato al Direttore della Direzione Mercati di predisporre, previa consultazione, uno schema di provvedimento di una nuova disciplina che tenga conto sia delle varianti prospettate nella Relazione sugli esiti della Prima istruttoria, sia degli elementi utili che dovessero emergere nella Seconda Istruttoria.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la comunicazione 21 maggio 2013, Terna ha evidenziato un aumento degli oneri di dispacciamento (c.d. *uplift*) per il secondo trimestre 2013 dovuti in parte “*al maggior costo degli sbilanciamenti non penalizzati (e.g. sovrastima della Domanda e sottostima dell’offerta FER sulle Isole), nonostante la maggiore cost-reflectiveness introdotta dalla disciplina 2013 applicabile alle Fonti rinnovabili, questo a causa di comportamenti opportunistici*”;
- nelle more della conclusione del procedimento di revisione della regolazione degli sbilanciamenti effettivi, avviato con la deliberazione 197/2013/R/eel e della chiusura della Seconda Istruttoria, l'Autorità, con la deliberazione 239/2013/R/eel, ha ritenuto necessario adottare, con estrema urgenza, due misure cautelari volte a contenere l'incremento dell'*uplift* dovuto al reiterarsi delle medesime condotte opportunistiche di cui è stata data evidenza nella Relazione sugli esiti della Prima Istruttoria;
- la misura cautelare di cui all'articolo 1 della deliberazione 239/2013/R/eel (di seguito: prima misura cautelare), tenuto conto di quanto preliminarmente riscontrato nella Relazione sugli esiti della Prima Istruttoria e nelle more della conclusione della Seconda Istruttoria, prevede che Terna definisca i limiti di transito tra le zone tenendo conto di tutti i vincoli di esercizio in sicurezza del sistema elettrico, ivi inclusa l'eventualità che la generazione non comprimibile localizzata in una zona sia superiore al carico localizzato nella medesima zona; con le seguenti tempistiche:
  - a decorrere dal 2 giugno 2013 per le zone Sardegna e Sicilia (di seguito: Isole maggiori);
  - a decorrere dal 1 luglio 2013 per le restanti zone;
- l'articolo 2, della deliberazione 239/2013/R/eel (di seguito: seconda misura cautelare), come prima e parziale attuazione dei principi generali di cui al punto 3, della deliberazione 342/2012/R/eel, prevede che Terna calcoli, a decorrere dal 1 giugno 2013:
  - il segno dello sbilanciamento aggregato zonale escludendo tutte le movimentazioni afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale per la risoluzione di vincoli a rete integra e per la quale l'operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo, di cui all'articolo 65bis, della deliberazione 111/06;

- i prezzi di sbilanciamento escludendo dalla ponderazione tutte le movimentazioni afferenti la potenza che è stata dichiarata essenziale per la risoluzione di vincoli a rete integra e per la quale l'operatore ha optato per il regime di remunerazione alternativo, di cui all'articolo 65bis, della deliberazione 111/06.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con la comunicazione 14 giugno 2013, Terna ha evidenziato alcune criticità relative alla prima misura cautelare; in particolare Terna ha:
  - richiesto chiarimenti in merito alla sua applicazione nelle Isole maggiori per poterne definire le tempistiche di implementazione;
  - informato l'Autorità in merito all'impossibilità di una sua applicazione per quanto concerne le restanti zone;
- con la comunicazione 18 giugno 2013, l'Autorità ha, tra l'altro, richiesto a Terna di definire una stima prudenziale delle tempistiche di implementazione della prima misura cautelare nelle Isole maggiori tenuto conto degli approfondimenti in corso fra gli uffici dell'Autorità e gli uffici di Terna in seguito alla citata richiesta di chiarimenti;
- con la comunicazione 20 giugno 2013, Terna ha stimato che per l'implementazione della prima misura cautelare sarà necessario oltre un mese a decorrere dalla data di condivisione della metodologia proposta da Terna;
- alla luce della suddetta comunicazione, le tempistiche richieste per l'implementazione della prima misura cautelare nelle Isole maggiori risultano incompatibili con l'obiettivo di intervenire con la massima urgenza al fine di contenere l'incremento dell'*uplift*, con il conseguente rischio di frustrare le esigenze cautelari poste a base della deliberazione 239/2013/R/eel;
- con la comunicazione 18 giugno 2013, l'Autorità, verificata l'effettiva sussistenza delle difficoltà segnalate da Terna sull'impossibilità di una tempestiva implementazione della prima misura cautelare, ha avviato immediatamente un confronto con Terna, volto a verificare la possibilità di attuare in tempi brevi interventi alternativi alle due misure cautelari di cui alla deliberazione 239/2013/R/eel, ma comunque idonei ad assicurare esiti analoghi a quelli perseguiti con tali due misure, inoltre, tali nuovi interventi dovrebbero essere limitati alle Isole maggiori dove la problematica su cui si intende intervenire appare manifestare i suoi principali effetti;
- nello specifico, è possibile ipotizzare una misura cautelare alternativa in linea con i principi espressi nella deliberazione 342/2012/R/eel, prevedendo, limitatamente alle Isole maggiori, l'esclusione dal calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento delle movimentazioni, selezionate nel Mercato dei Servizi di Dispacciamento (di seguito: MSD) sia a salire che a scendere, che sarebbero state effettuate a prescindere dallo sbilanciamento aggregato orario della macrozona;
- la predetta misura cautelare alternativa per essere efficace dovrebbe rispettare i requisiti seguenti:
  - dovrebbe essere implementabile in tempi brevi;

- dovrebbe consentire l'esclusione dal calcolo del segno e del prezzo di sbilanciamento di tutte e sole le movimentazioni che, con un elevato grado di affidabilità, non dipendono dallo sbilanciamento aggregato orario della macrozona e che, pertanto, distorcono sistematicamente i prezzi di sbilanciamento;
- laddove i suddetti requisiti fossero rispettati, da un lato, la prima misura cautelare risulterebbe senz'altro essere superflua e la sua eventuale attuazione potrebbe essere riesaminata a valle della chiusura della Seconda Istruttoria sulla base degli esiti della medesima, dall'altro lato, la seconda misura cautelare risulterebbe assorbita da una misura di più ampia portata che, limitatamente alle Isole maggiori, consentirebbe una quasi completa attuazione dei principi di cui al punto 3 della deliberazione 342/2012/R/eel;
- Terna ha condotto una serie di analisi relative alle movimentazioni effettuate nel MSD i cui esiti sono stati inviati all'Autorità con la comunicazione 20 giugno 2013; i risultati delle suddette analisi sono di seguito riassunti:
  - nelle Isole maggiori, le movimentazioni effettuate a prescindere dallo sbilanciamento aggregato orario sono in larga misura attivate nella fase di programmazione del MSD (di seguito: MSD ex-ante);
  - nelle Isole maggiori, inoltre, la quasi totalità delle movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante non dipendono dallo sbilanciamento aggregato orario della macrozona;
  - limitatamente alle Isole maggiori, l'esclusione di tutte le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante per il calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale potrebbe essere implementata già a partire dal mese di luglio 2013.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- al fine di garantire una maggiore aderenza dell'articolazione delle offerte alla struttura dei costi di esercizio degli impianti, l'Autorità:
  - con la deliberazione ARG/elt 211/10, ha introdotto per le unità di produzione (di seguito: UP) termoelettriche a eccezione dei turbogas a ciclo aperto l'offerta di accensione; il relativo gettone di accensione è riconosciuto all'UP per ogni accensione effettuata nell'ambito di MSD nel giorno di riferimento, in eccesso rispetto alle accensioni effettuate nell'ambito del Mercato dell'energia nel medesimo periodo;
  - con la deliberazione 46/2013/R/eel, a partire dal 2014, ha esteso l'offerta di accensione alle unità di produzione termoelettriche turbogas a ciclo aperto e ha introdotto l'offerta di cambio di assetto per le unità di produzione termoelettriche a ciclo combinato; il relativo gettone di cambio assetto è riconosciuto all'UP per ogni cambio assetto effettuato nell'ambito di MSD nel giorno di riferimento, in eccesso rispetto ai cambio assetto effettuati nell'ambito del Mercato dell'energia nel medesimo periodo, limitatamente ai cambio assetto cui corrisponda un incremento nel numero di generatori in esercizio;

- l'articolo 8.5, dell'Allegato A.23 al Codice di rete definisce le regole per la remunerazione della manovra di accensione;
- l'algoritmo per la selezione delle risorse su MSD ha l'obiettivo di garantire la sicurezza del sistema elettrico al minimo costo; coerentemente, l'algoritmo per la remunerazione delle manovre di accensione si fonda sul principio basilare secondo cui hanno diritto ad essere remunerate esclusivamente le accensioni effettuate nell'ambito di MSD nel giorno di riferimento, in eccesso rispetto alle accensioni effettuate nell'ambito del Mercato dell'energia nel medesimo periodo; ciò in quanto le accensioni effettuate nell'ambito del Mercato dell'energia sono state volontariamente programmate dal produttore sulla base della convenienza economica a produrre nel predetto mercato;
- le regole di cui all'articolo 8.5, dell'Allegato A.23 del Codice di rete prevedono, pertanto, che le accensioni da remunerare siano individuate come differenza fra:
  - le accensioni richieste da Terna nel MSD; e
  - le accensioni risultanti dagli esiti definitivi del Mercato Infragiornaliero (di seguito: MI);
- con la comunicazione 22 maggio 2013, Terna ha segnalato all'Autorità che:
  - in taluni casi, alcuni utenti del dispacciamento annullano in una sessione di MI l'accensione di una UP da effettuarsi sulla base degli esiti di una sessione antecedente di MI come confermati preliminarmente da Terna nella sottofase di MSD ex-ante che insiste sul medesimo periodo di negoziazione;
  - i predetti casi hanno l'effetto di alterare i presupposti tecnici ed economici in base ai quali l'algoritmo di selezione delle risorse su MSD ha selezionato la medesima UP e di riconoscere un gettone non dovuto; ciò con la presumibile finalità di eludere il summenzionato principio basilare;
- con la comunicazione 21 maggio 2013, Terna ha, altresì, segnalato come l'aumento dell'*uplift* previsto per il secondo trimestre del 2013 sia in parte imputabile all'incremento del costo sostenuto per le accensioni e che tale incremento sia *“riconducibile a fenomeni di arbitraggio di alcuni operatori tra MSD e Mercato Infragiornaliero, che determinano la registrazione a consuntivo di avviamenti non noti in fase di selezione delle offerte sul MSD. Tali comportamenti e l'onere a questi associato risultano in progressivo aumento da marzo e quindi in misura maggiore rispetto a quanto inizialmente stimato”*;
- Terna, al fine di illustrare i fenomeni di cui sopra, ha riportato il seguente caso esemplificativo:
  - un UP, in esito alla seconda sessione del MI, ha programmato un accensione;
  - Terna, in esito alla prima sottofase del MSD ex-ante, comunica all'UP un programma definitivo che prolunga la permanenza in servizio dell'UP inglobando e confermando l'accensione già programmata in esito alla seconda sessione del MI;

- in esito alla terza o quarta sessione del MI la medesima UP acquista le quantità vendute nella seconda sessione del MI azzerando il relativo programma;
- dall'esempio riportato al precedente punto si evince quanto segue:
  - da un lato, l'algoritmo di selezione delle risorse nel MSD non prevede l'inclusione del gettone di accensione tra le voci di costo da minimizzare poiché l'UP risultava già accesa in esito ai mercati dell'energia;
  - dall'altro lato, l'algoritmo per la remunerazione della manovra di accensione individua le accensioni da remunerare come differenza tra le accensioni effettuate così come richieste da Terna nel MSD e quelle risultanti dagli esiti definitivi del MI; pertanto, nel succitato esempio si prevede il riconoscimento del gettone di accensione, nonostante al momento della selezione delle offerte su MSD l'UP risultasse già accesa;
- con la comunicazione 22 maggio 2013, Terna ha altresì sottoposto alla valutazione dell'Autorità una proposta correttiva dell'attuale regola di remunerazione del servizio di accensione volta a minimizzare le situazioni in cui è possibile alterare l'ordine di merito economico nel MSD.

**RITENUTO CHE:**

- a fronte delle verificate difficoltà di Terna ad assicurare una tempestiva implementazione della prima misura cautelare di cui alla deliberazione 239/2013/R/eel, sia necessario, al fine di assicurare effettiva tutela alle esigenze cautelari evidenziate nel predetto provvedimento, prevedere adeguate misure alternative;
- ai fini di cui sopra, l'eliminazione di tutte le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante dal calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale rappresenti una approssimazione accettabile rispetto alla soluzione individuata dall'Autorità per il calcolo del segno e del prezzo dello sbilanciamento nelle Isole maggiori, secondo quanto confermato dalle analisi condotte da Terna;
- sia pertanto necessario sostituire la prima e la seconda misura cautelare di cui alla deliberazione 239/2013/R/eel con una nuova misura cautelare, circoscritta alle Isole maggiori, che preveda, con decorrenza dal mese di luglio 2013, l'esclusione dal calcolo del segno dello sbilanciamento aggregato zonale di tutte le movimentazioni, sia a salire che a scendere, selezionate nel MSD ex-ante;
- sia opportuno raccomandare a Terna di effettuare le azioni di bilanciamento quanto più possibile in prossimità del tempo reale, ossia nella fase di gestione in tempo reale del MSD (c.d. Mercato di Bilanciamento o MB).

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- sia necessario modificare l'algoritmo per la remunerazione della manovra di accensione, di cui all'Allegato A.23 del Codice di rete, nei termini di seguito indicati:



- non è previsto il riconoscimento del gettone di accensione ogniqualvolta in una qualsiasi sottofase del MSD ex-ante si:
  - confermi, anche in via preliminare, un'accensione già programmata in esito alle sessioni antecedenti del MI o
  - trasli, anche in via preliminare, un'accensione già programmata in esito alle sessioni antecedenti del MI in un differente momento del giorno di riferimento;
- a partire dal mese di luglio 2013 gli ammontari afferenti il servizio di accensione sono fatturati in acconto;
- i predetti ammontari sono conguagliati il prima possibile sulla base della modifica all'algoritmo per la remunerazione della manovra di accensione introdotto con il presente provvedimento.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia opportuno, nonostante l'urgenza delle misure, assicurare comunque la partecipazione dei soggetti interessati nelle forme previste dalla deliberazione GOP 46/09, in particolare fissando, ai sensi del comma 5.2, di tale deliberazione, un termine per la presentazione di osservazioni e proposte, al fine di eventuali adeguamenti e integrazioni del presente provvedimento

**DELIBERA**

1. nelle more della conclusione del procedimento per la modifica organica della regolazione della disciplina degli sbilanciamenti effettivi, avviato con la deliberazione 197/2013/R/eel, di prescrivere a Terna, in sostituzione a quanto previsto dagli articoli 1 e 2, della deliberazione 239/2013/R/eel, di calcolare, a decorrere dal 1 luglio 2013 e limitatamente alle macrozone Sicilia e Sardegna, il segno dello sbilanciamento aggregato zonale escludendo tutte le movimentazioni effettuate nel MSD ex-ante;
2. di prescrivere a Terna di modificare e trasmettere all'Autorità l'algoritmo per la remunerazione della manovra di accensione di cui all'Allegato A.23 del Codice di rete recependo quanto in motivazione; il suddetto Allegato si intende approvato se l'Autorità non si esprime entro due giorni dalla ricezione dello stesso;
3. i soggetti interessati hanno la facoltà di far pervenire all'Autorità (mercati@autorita.energia.it) le proprie osservazioni in merito alle misure di cui al presente provvedimento, entro e non oltre il 15 luglio 2013, che saranno valutate dall'Autorità, ai sensi del comma 5.2, della deliberazione GOP 46/09, al fine di sue eventuali adeguamenti e integrazioni;
4. di trasmettere tempestivamente il presente provvedimento a Terna;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 giugno 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*